

Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali

(Ordinanza 3 sull'asilo 3, OAsi 3)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo relativa al trattamento di dati personali è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d (abrogata) e f, cpv. 4 (abrogato), cpv. 6

(art. 96 LAsi e 31 LStr)

¹ L'Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

d. *Abrogata*

f. banca dati finanziamento asilo (Finasi);

⁴ *Abrogato*

⁶ Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie giusta gli articoli 24, 26, 28 e 31 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)². Essa contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale. I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano del versamento delle somme forfettarie .

Art. 4 (nuovo) Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale

(art. 98a LAsi)

L'Ufficio federale comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale informazioni e mezzi di prova qualora sussistano seri motivi di sospettare che sia stato commesso un crimine di cui all'articolo 1 capoverso F lettere a e c della Convenzione del 28 luglio 1951³ sullo statuto dei rifugiati,.

¹ RS 142.314

² RS 142.312

³ RS 0.142.30

Art. 5 (nuovo) Dati biometrici

(art. 98b LAsi)

¹ Per accertare l'identità di richiedenti l'asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono rilevare i seguenti dati biometrici:

- a. impronte digitali;
- b. fotografie.

² L'accesso ai dati di cui al capoverso 1 è retto dall'allegato 1 dell'ordinanza del 12 aprile 2006⁴ concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC). I dati biometrici sono registrati nel sistema AFIS. Esso non contiene dati personali relativi agli interessati.

Art. 5a (nuovo) Esame dei dati biometrici

(art. 99 LAsi e art. 13 cpv. 2 LSISA)⁵

¹ Non sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni accompagnati da un genitore.

² Sono rilevati i dati biometrici di fanciulli di età inferiore a 14 anni non accompagnati unicamente se l'esame di tali dati consente di dedurre informazioni sulla loro identità.

³ Nei casi in cui la domanda è presentata dall'estero, al confine, all'aeroporto o in un Cantone, spetta alle autorità ivi competenti rilevare i dati biometrici.

⁴ Nel caso di domande di persone che si trovano in carcere, l'Ufficio federale esige da Fedpol le impronte digitali rilevate dalla polizia. Vi appone il numero di controllo del processo e trasmette indi il modulo a Fedpol, che lo registra separatamente come modulo concernente l'asilo.

⁵ L'Ufficio federale può incaricare ditte private di rilevare e esaminare i dati biometrici nei centri di registrazione e negli aeroporti, a condizione che tali ditte possano garantire l'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati.

⁶ Se necessario per chiarire reati, l'Ufficio federale mette i dati biometrici a disposizione degli organi di polizia che eseguono indagini. Questi dati possono essere trasmessi dagli organi di polizia ad autorità estere soltanto con il consenso dell'Ufficio federale.

⁷ Se dati biometrici di uffici di polizia esteri (INTERPOL) concordano con quelli dell'Ufficio federale, quest'ultimo decide, giusta l'articolo 97 capoverso 1 della legge, circa l'ammissibilità della trasmissione del risultato alle autorità estere.

II

⁴ RS 142.513

⁵ Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA); RS 142.51

Con la messa in vigore degli accordi di associazione a Dublino⁶, la presente ordinanza è modificata come segue:

Ingresso

*Il Consiglio federale svizzero,
visto l'articolo 119 della legge del 26 giugno 1998⁷ sull'asilo (legge),
in applicazione degli Accordi di associazione a Dublino (art. 1),
ordina:*

Art. 1 (nuovo) Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile per quanto gli Accordi di associazione a Dublino non contengano disposizioni contrarie.

² Gli Accordi di associazione a Dublino comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004⁸ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁹ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- c. il Protocollo del ...¹⁰ relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein [Protocollo sulla Danimarca] [titolo provvisorio];
- d. il Protocollo del ...¹¹ tra la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein relativo all'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro-

⁶ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (FF **2004 5777**); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (FF **2004 5791**); Protocollo del ... relativo all'accordo di associazione a Dublino concernente la partecipazione del Regno di Danimarca a detto accordo (RS ...)

⁷ RS **142.31**

⁸ RS ; RU ; FF **2004 5777**

⁹ RS ; RU...; FF **2004 5791**

¹⁰ RS ; RU...; FF

¹¹ RS ; RU...; FF

pea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [titolo provvisorio].

Art. 1a (nuovo) Trattamento di dati personali

(art. 96 LAsi)

¹L'Ufficio federale della migrazione¹² (Ufficio federale) gestisce, per l'adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d'informazione:

- a. amministrazione dei prestiti;
- b. documentazione giudiziaria turca;
- c. banca dati finanziamento asilo (Finasi);
- d. banca dati sui casi medici;
- e. banca dati aiuto individuale al ritorno;
- f. banca dati LINGUA.

²Nella banca dati Artis sono raccolti documenti contenenti informazioni sui Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo. Non vi figurano né dati personali particolarmente degni di protezione né profili della personalità. Se un documento proveniente da una fonte non pubblica contiene nomi di persone, il documento è anonimizzato prima di essere registrato nel sistema. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. L'Ufficio federale può rendere accessibile le informazioni registrate in Artis alle seguenti autorità mediante procedura di richiamo:

- a. alle autorità cantonali di polizia degli stranieri;
- b. ai rappresentanti delle autorità dell'amministrazione federale che per adempiere i loro compiti abbisognano di informazioni relative ai Paesi d'origine dei richiedenti l'asilo;
- c. alle autorità analoghe di Stati esteri nonché alle organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera intrattiene uno scambio istituzionalizzato di informazione sui Paesi.

³L'amministrazione dei prestiti gestisce i prestiti concessi ai rifugiati riconosciuti. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dell'amministrazione dei prestiti.

⁴La documentazione giudiziaria turca è una banca dati di riferimento relativa ai documenti giudiziari turchi presentati da richiedenti l'asilo e la cui autenticità è stata confermata. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale specializzati nell'analisi di documenti giuridici.

⁵Nella banca dati Finasi sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfetarie giusta gli articoli 24, 26, 28 e 31 dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa

¹² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). L'adeguamento è stato effettuato nell'intero atto normativo.

alle questioni finanziarie¹³. Essa contiene i seguenti dati personali di rifugiati, rifugiati ammessi provvisoriamente e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa e numero personale. I dati sono registrati per motivi di controllo nella banca dati Finasi per una durata di tre anni. Trascorso questo termine i documenti designati dall'Archivio federale come non degni di essere archiviati sono cancellati. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano del versamento delle somme forfettarie.

⁶La banca dati sui casi medici contiene fatti e decisioni relativi ai casi medici. Essa è intesa ad agevolare una prassi unitaria riguardo ai casi medici. Hanno accesso ai dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano dei casi medici.

⁷Nella banca dati aiuto individuale al ritorno sono registrati i conteggi degli aiuti individuali al ritorno versati ai richiedenti l'asilo. Hanno accesso alla banca dati i collaboratori dell'Ufficio federale che si occupano del controllo e della valutazione dell'aiuto individuale al ritorno.

⁸Nella banca dati LINGUA sono registrati i nomi degli esperti nonché dei richiedenti l'asilo di cui è stata allestita una perizia LINGUA; il contenuto della perizia non figura nella banca dati. Hanno accesso ai dati i collaboratori del servizio LINGUA dell'Ufficio federale.

Art. 4a (nuovo) Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo d'associazione a Dublino

(art. 102c cpv. 3 e 4 LAsi)

È data una protezione adeguata della persona interessata ai sensi dell'articolo 102c capoverso 3 della legge se sono fornite garanzie sufficienti, risultanti segnatamente dalle clausole contrattuali, sui punti seguenti:

- a. i principi della legittimità e della buona fede nel trattamento dei dati nonché dell'esattezza dei dati sono rispettati.
- b. lo scopo della comunicazione è chiaramente stabilito.
- c. i dati sono trattati solo fintanto che necessario allo scopo della comunicazione.
- d. le autorità autorizzate a trattare i dati sono chiaramente designate.
- e. la trasmissione dei dati ad altri Stati che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati è vietata.
- f. la conservazione e la cancellazione dei dati sono chiaramente disciplinate.
- g. la persona interessata ha un diritto di rettifica dei dati inesatti.
- h. la persona interessata è informata sul trattamento dei suoi dati personali nonché sulle relative condizioni.
- i. la persona interessata ha il diritto di essere informata sui dati che la riguardano.

¹³ RS 142.312

- j. la sicurezza dei dati è garantita.
- k. la persona interessata ha il diritto di fare appello a un'autorità indipendente se ritiene che il trattamento dei suoi dati sia illecito.

III

- 1 Il numero I della presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
- 2 Il numero II entra in vigore unitamente al numero V della modifica della legge del 16 dicembre 2005¹⁴ sull'asilo e al capoverso 2 lettera d della disposizione concernente l'entrata in vigore¹⁵.

... In nome del Consiglio federale svizzero
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹⁴ RU 2006 4766

¹⁵ RU 2006 4767